



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 7/2 DEL 10.2.2011

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna in materia di entrate. Modifica ed integrazione della Delib.G.R. n. 30/8 del 3.8.2010.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, richiama la deliberazione 30/8 del 3.8.2010, con la quale la Giunta regionale ha approvato la proposta di norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto, che disciplina il nuovo regime delle entrate della Regione, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 834 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed ha integrato la precedente deliberazione n. 9/14 del 2 marzo 2010.

Il Presidente fa presente che, in sede di Commissione paritetica, si erano manifestate posizioni contrarie dei componenti di nomina governativa rispetto alla natura tributaria di talune entrate (più specificamente dei proventi per giochi e scommesse), ed al luogo geografico in cui si verifica il presupposto d'imposta, nella fattispecie per le accise.

La Giunta regionale, ricorda il Presidente, in adempimento all'ordine del giorno consiliare in data 22 dicembre 2010, ha approvato, con la deliberazione 47/53 del 30.12.2010, un atto di indirizzo politico-amministrativo che ha dato mandato alla Direzione generale dell'Area Legale, con il supporto della Direzione generale dell'Assessorato della Programmazione e di professionisti esperti anche esterni all'Amministrazione, di avviare immediatamente a tutela della Regione tutte le iniziative in sede giurisdizionale, sia nanti la Corte Costituzionale che il giudice ordinario, finalizzate a dare corso al nuovo regime finanziario.

Come riferito alla terza Commissione consiliare dal Presidente della Regione, gli esperti esterni in diritto costituzionale e diritto tributario, hanno evidenziato le problematiche insite nel dar corso all'impugnazione della legge di stabilità 2011 e al bilancio statale, individuando, nel contempo, un percorso che s'incentra sull'accelerazione dei lavori della Commissione paritetica e del successivo iter di approvazione del decreto legislativo, contenente le norme di attuazione in oggetto, anche per verificare il rispetto, da parte dei competenti organi governativi, del vincolo di leale collaborazione.



Diviene, quindi, prioritario, evidenzia il Presidente, l'obiettivo di addivenire ad una riproposizione alla Commissione paritetica di un nuovo schema di decreto legislativo, che tenga conto delle elaborazioni intercorse successivamente al 3 agosto 2010.

Ricorda, infatti, il Presidente che, per superare le perplessità esternate dalla componente statale in Commissione paritetica sulla bozza di decreto legislativo approvata dalla Giunta il 3 agosto 2010, le parti hanno richiesto ulteriori approfondimenti in sede tecnica e, soprattutto, si è svolto, nei successivi mesi di novembre e dicembre, un serrato e positivo confronto tra le autorità governative nazionali e regionali, fino al dibattito consiliare conclusosi con l'ordine del giorno prima citato.

L'esito delle predette iniziative di indirizzo politico, consulenza scientifica ed istruttoria tecnica ha prodotto lo schema di decreto che si allega, quale parte integrante della presente deliberazione, che, rispetto al testo allegato alla deliberazione n. 30/8, si limita alla stretta disciplina di quelle disposizioni del novellato articolo 8 dello Statuto, la cui enunciazione non consente l'automatica quantificazione delle entrate da devolvere alla Regione Autonoma in riferimento a singole fattispecie. Dal nuovo testo sono, stati, inoltre, espunti tutti i passaggi di carattere meramente definitorio.

In conseguenza di questa sintetizzazione e precisazione del testo normativo e, soprattutto, per effetto delle interlocuzioni avvenute tra i competenti organi di governo, il Presidente propone alla Giunta di conferire ai propri rappresentanti in Commissione paritetica un mandato rigoroso sul testo, disponendo che essi ne richiedano l'approvazione della Commissione paritetica in tempi brevi, affinché si avvii con la medesima consentita urgenza il successivo iter di emanazione del decreto legislativo.

Tale ristrettezza di termini trova ulteriore ed imprescindibile motivazione, segnala il Presidente, nella necessità di concludere, nei ristretti termini assegnati dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'iter di approvazione delle norme di attuazione ivi previste, che, a parere della Regione sarda, è conseguente alla completa e positiva conclusione della vertenza entrate connessa all'entrata in vigore del comma 834 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006.

Il Presidente conclude precisando che i comportamenti messi in atto dagli organi di governo in esito alle decisioni adottate dalla presente deliberazione costituiranno il fondamento per valutare il rispetto del vincolo di leale collaborazione ed il conseguente presupposto per l'avvio del conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte Costituzionale, impugnando gli atti ministeriali di diniego o di ostacolo all'accordo.



La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale

DELIBERA

- di approvare lo schema di decreto legislativo nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce l'analogo allegato della deliberazione della Giunta regionale n. 30/8 del 3.8.2010, per essere sottoposto all'esame della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56 dello Statuto;
- di conferire ai propri rappresentanti in Commissione paritetica un mandato rigoroso sul testo, disponendo che essi ne richiedano l'approvazione della Commissione paritetica in tempi brevi, affinché si avvii con la medesima consentita urgenza il successivo iter di emanazione del decreto legislativo.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci